

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARS MODI"

Emendato con modifiche statutarie approvate in data 18 febbraio 2015

## Titolo I - Costituzione e scopi

### Art. 1 Costituzione

E' costituita un'Associazione culturale denominata "Ars Modi".

L'Associazione ha sede legale a Trento, in Via Guardini 9.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione opera all'interno della provincia di Trento, e potrà operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero, salva apposita delibera del Consiglio Direttivo.

L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salva apposita delibera del Consiglio Direttivo.

### Art. 2 Scopi

L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nel settore della culturale musicale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Scopo dell'associazione è divulgare e promuovere la "musica catartica", ovvero corrispondente ai principi esposti nel "manifesto della musica catartica", che viene allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale; l'adesione all'associazione comporta la sottoscrizione e l'integrale accettazione del citato manifesto. Il nome "Ars Modi" deriva dal progetto compositivo "Ars Modi – L'Arte del Modo", uno dei primi esempi di nuova musica catartica. Scopo dell'associazione è quindi per estensione anche divulgare e promuovere la musica classica e jazz, del passato e di nuova composizione, sempre a patto che le composizioni proposte non siano in contrasto con i principi della "musica catartica" esposti nel "manifesto della musica catartica".

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati. Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. In particolare, al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- *eventi*: realizzazione di concerti, conferenze-concerti, concorsi musicali, spettacoli di teatro-musicale, spettacoli in cui la musica interagisce con altre arti, convegni di studi, dibattiti e seminari;
- *ricerca*: attività di ricerca nel campo musicale;
- *pubblicazioni*: incisioni discografiche, pubblicazione di articoli, saggi, partiture, riviste, libri;
- *didattica*: corsi di musica, dai corsi base ai corsi di perfezionamento.

Le attività sopra indicate sono realizzate favorendo la collaborazione e lo scambio con altre realtà associative. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione può aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività economiche e commerciali, accessorie, strumentali e sussidiarie ai fini istituzionali. L'Associazione potrà, altresì, stipulare rapporti contributivi e convenzionati con Enti pubblici e privati.

Le attività sopra indicate si intendono rivolte a soci e non soci, e potranno essere realizzate realizzate dai soci e, altresì, da professionisti esterni all'Associazione, sempreché titolari dei requisiti di professionalità e competenza necessari.

## Titolo II - Soci

### Art. 3 Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto. I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori. Sono soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione. Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa. Sono Soci Sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione. La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali. Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le

norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, a sottoscrivere il manifesto della musica catartica, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. L'entità della quota associativa, definita annualmente dal Consiglio Direttivo, è ritenuta uguale per tutti gli associati, indipendentemente dalla tipologia di appartenenza.

#### **Art. 4 Diritti dei Soci**

I diritti dei soci sono i seguenti:

- partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- esercitare il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo; nel caso di soci minorenni, essi sono rappresentati da chi ne esercita la patria potestà, con facoltà degli esercenti la potestà di presenziare alle riunioni assembleari in forma consultiva, senza diritto di voto;
- relativamente alle musiche di compositori viventi, solo ai compositori viventi soci dell'associazione è consentito avere proprie musiche promosse e divulgate dall'associazione; a questa norma è consentito fare eccezione solo in casi di soggetti terzi di chiara fama e comunque a fronte di apposita e motivata delibera del Consiglio Direttivo;
- usufruire di tariffe agevolate o ridotte per le prestazioni di servizi e/o per le cessioni di beni realizzate dall'Associazione;
- esercitare i diritti di informazione e controllo in merito alle attività dell'Associazione. In tal senso, i soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese.

#### **Art. 5 Doveri dei soci**

I doveri dei soci sono i seguenti:

- pagare la quota associativa annuale;
- non assumere un comportamento contrario agli scopi dell'associazione;
- rispettare eventuali regolamenti stilati dal Consiglio Direttivo;
- rispettare le deliberazioni assunte dagli organi sociali dell'Associazione.

#### **Art. 6 Recesso ed esclusione**

Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica.

La qualità di socio si perde:

- a) per mancato pagamento della quota associativa annuale, entro il 28 febbraio di ciascun esercizio sociale;
- b) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi o ai regolamenti dell'Associazione. L'associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. Egli può partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

La decadenza dalla qualità di socio (per esclusione, mancato pagamento della quota o recesso) non implica la cancellazione della sottoscrizione del manifesto della musica catartica.

#### **Art. 7 Uniformità e democraticità sociale**

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. È prevista l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

### **Titolo III - Organi dell'associazione**

#### **Art. 8 Organi**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo.

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. È, quindi, garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.

## **Art. 9 Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio. E' ammessa una sola delega per socio. E' garantita l'osservanza del principio del voto singolo, ai sensi dell'articolo 2532, comma 2, del Codice civile. Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea. E' espressamente escluso il voto per corrispondenza. Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali dell'Assemblea e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

## **Art. 10 Assemblea – Convocazione**

L'Assemblea è presieduta e convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci. La convocazione deve pervenire ai soci, per iscritto, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

## **Art. 11 Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria provvede a:

- approvare il bilancio consuntivo annuale;
- eleggere gli organi sociali;
- delineare il programma delle attività sociali;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sull'eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- deliberare sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego e di esclusione dall'Associazione.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei votanti. Le votazioni per le deliberazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale; è escluso il voto segreto. Le votazioni per le elezioni delle cariche sociali si fanno a scrutinio segreto. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

## **Art. 12 Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- le modifiche dello Statuto;
- l'eventuale scioglimento o liquidazione dell'Associazione, e la devoluzione del suo patrimonio.

In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le votazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale; è escluso il voto segreto.

## **Art. 13 Consiglio direttivo - struttura**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre consiglieri eletti dall'Assemblea ordinaria tra i soci dell'associazione: Presidente, Vice-Presidente, Segretario-Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di quattro anni ed è rieleggibile.

## **Art. 14 Consiglio direttivo - funzioni**

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- la nomina, al suo interno, del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario-Tesoriere;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- l'esclusione degli associati;
- la redazione annuale del bilancio consuntivo;

- la definizione della quota associativa annuale.

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 15 Consiglio direttivo – Convocazione**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedito a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali del Consiglio Direttivo e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

#### **Art. 16 Consiglio direttivo – Costituzione e deliberazione**

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno due dei tre membri; è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. La presenza al Consiglio Direttivo può avvenire con ausilio di strumenti informatici idonei a consentire l'esercizio ordinario della carica di consigliere. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, il consigliere rimasto in carica provvederà alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei mancanti. I consiglieri cooptati o eletti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo vigente.

#### **Art. 17 Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea; provvede alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale; provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

#### **Art. 18 Vice-Presidente**

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.

#### **Art. 19 Segretario-Tesoriere**

Il Segretario-Tesoriere redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente. È il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Segretario-Tesoriere, gli è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 20 Comitato Artistico**

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Artistico formato da 2 o 3 compositori che abbiano sottoscritto il manifesto, con lo scopo di coadiuvare il Consiglio Direttivo stesso nelle scelte artistico-musicali. I componenti del Comitato Artistico, soci dell'Associazione, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo per le materie di loro competenza, ed esprimono parere consultivo.

## **Titolo IV - Patrimonio sociale**

### **Art. 21 Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative ed erogazioni liberali degli associati;
- erogazioni liberali di terzi ed imprese;
- contributi di Enti pubblici ed organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- lasciti, donazioni, eredità;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

### **Art. 22 Rendiconto**

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla redazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

### **Art. 23 Non lucratività**

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **Titolo V - Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali**

### **Art. 24 Scioglimento**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 25 Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

## Allegato 1

# IL MANIFESTO DELLA MUSICA CATARTICA

La musica colta, e l'arte in generale, nel corso della seconda metà del XX secolo hanno visto un forte predominio di due (meta-) estetiche, contrapposte diametralmente l'una all'altra. Queste estetiche possono essere giustamente considerate come figlie del loro tempo ed espressione dello spirito culturale di un mondo attraversato da due guerre mondiali e da totalitarismi e dogmatismi di diversa natura; riteniamo che però ormai esse siano inattuali, sterili e superate, e proponiamo che la musica e l'arte si aprano a nuove prospettive ed intraprendano nuovi cammini.

La prima (meta-) estetica è espressione di un'arte che contesta una società ed una cultura che non approva, di cui non condivide gli ideali e che vuole smantellare e rinnovare. Di conseguenza, il suo tratto più caratteristico è individuabile in un atteggiamento contestatario, decostruzionista e forzatamente innovativo. La classica ricerca del "bello" è stata messa in secondo piano rispetto a queste istanze, portando alla perdita di criteri per definire cos'è arte e cosa non lo è, alla realizzazione di opere sgradevoli e poco comprensibili, ed all'alienazione dell'arte dalla società; in musica, tale arte si è alienata anche dalla gran parte dei musicisti. Il risultato percettivo ed estetico che scaturisce da questa concezione è il malessere, metafora del malessere di quest'arte nei confronti della società. Definiamo pertanto questa estetica come **estetica del malessere**. Essa è diventata la cifra dell'accademia ed ha creato un'egemonia che decide autarchicamente e autoreferenzialmente quale debba essere la corrente artistica valida, agendo in maniera sistematica contro le correnti "non allineate" che non seguono i loro dogmi. In musica, l'estetica del malessere ha trovato espressione principalmente attraverso la (meta-) tecnica compositiva della **atonalità estrema decostruzionista**. Atonalità, in quanto fondata sull'opposizione alla tonalità tradizionale (basata sulle scale tradizionali e sulla gerarchia tonale). Estrema e decostruzionista, in quanto porta alle estreme conseguenze questo rigetto: attraverso le diverse tecniche specifiche avvicendatesi nel corso della seconda metà del XX secolo (dodecafonìa, serialismo, alea, rumorismo, musica microintervallare, spettralismo...) non solo ha rifiutato le scale tradizionali e la gerarchia tonale, ma ha decostruito anche tutti gli altri elementi musicali (ritmo, armonia, melodia, timbro, temperamento...).

La seconda (meta-) estetica rappresenta un'estrema reazione all'estetica precedente. Si tratta infatti di un'arte che non contesta o critica la società, ma che in un certo senso vuole riavvicinarsi ad essa. Lo fa però viziandola e accontentandola, passando dall'estrema critica all'estrema deproblematizzazione, e soprattutto identificando la "società" con il "grande pubblico". Anche qui si sono persi i criteri per definire cos'è arte e cosa non lo è: restano soltanto il successo commerciale e l'apprezzamento del grande pubblico. Il risultato percettivo ed estetico che scaturisce da questa concezione è quello di opere magari piacevoli e rilassanti, semplici e comprensibili, ma nel complesso banali e ingenui; così come banale e ingenuo è l'atteggiamento di chi nell'arte cerca solo piacevolezza, evasione e fuga dalla realtà. Definiamo pertanto questa estetica come **estetica della banalità**. Essa è diventata la cifra dell'arte populista e commerciale (se arte si può definire), ed ha creato un livellamento del gusto artistico medio in direzione dei modelli bassi proposti dai mezzi di informazione e dai poteri commerciali. In musica, l'estetica della banalità ha trovato espressione principalmente attraverso la (meta-) tecnica compositiva della **tonalità tradizionale diatonica**: le diverse correnti compositive espressione dell'estetica della banalità (neo-romanticismo, neo-tonalità, nuova semplicità, minimalismo, musica d'ambiente, musica new age...) non hanno fatto che riproporre la vecchia tonalità, perlopiù diluendola in una slavata versione diatonica.

Si è giunti in una situazione dialettica di tipo hegeliano: l'estetica del malessere e l'estetica della banalità sono una tesi ed un'antitesi che ormai non hanno più forza ciascuna in sé; esse sono inattuali, sterili e superate. Proponiamo di superare questa situazione con una nuova sintesi, **l'estetica della catarsi**, che valorizzi gli aspetti positivi delle due estetiche, riconciliando la ricerca intellettuale, la critica e la complessità da un lato con la comprensibilità e la fruibilità dall'altro. Tale estetica si inserisce in maniera più organica delle precedenti nella società e nella cultura attuali: invece di limitarsi a criticarle (malessere), o a evaderle (banalità), la posizione assunta si può definire di critica costruttiva. In musica, proponiamo di trovare nuove tecniche compositive che trovino una via alternativa sia alla atonalità estrema decostruzionista, sia alla tonalità tradizionale generale (non solo quella diatonica quindi), creando anche qui una nuova sintesi; un primo possibile esempio di tecnica di questo tipo è la **pan-modalità**. Insieme, estetica della catarsi e tecniche adeguate daranno luogo alla nuova **musica catartica**. Il termine "catarsi" vuole ricondursi all'idea (aristotelica e nietzscheana) della funzione catartica della musica; sottolinea inoltre l'idea di liberazione e purificazione dalle due estetiche del malessere e della banalità.